

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Ex art. 409 comma 3 c.p.c.

Art. 26 Ipotesi di Accordo Scuole Private Aninsei data stipula 22/07/2015

Il giorno 20/02/2020 presso l'Istituto Do.It Scuola di Lingue snc di Muzzi Valentina e Zambrano L., sito Via Piave n. 50/52 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bo) - Cod. Fisc. 03382021206 - P. Iva 03382021206

Identificazione delle parti contraenti

Tra

La Sig.ra Muzzi Valentina nata a Bologna (Bo) il 25/04/1990, Cod. Fisc. MZZVNT90D65A944Z, residente in via Bellaria 2Q, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) in qualità di Legale Rappresentante dell'istituto "Do.It snc Scuola di Lingue" come da dati sopra riportati (di seguito denominata committente)

e

La Sig.ra Vukov Lana nata in Croazia (EE) il 04/11/1983, domiciliata in Via Bellaria n. 105 40068 San Lazzaro di Savena (Bo), Cod. Fisc. VKVLNA83S44Z149C (di seguito denominata collaboratore)

premesse

- che il committente opera nel settore delle scuole linguistiche private e che per esigenze didattiche necessita di avvalersi della collaborazione di una persona atta all'insegnamento della lingua inglese;
- che il collaboratore dichiara di essere in possesso delle conoscenze e dell'esperienza richieste per assolvere gli adempimenti di cui al presente contratto di collaborazione;
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa;
- che è volontà espressa del collaboratore voler eseguire la prestazione di cui al presente contratto escludendo ogni forma di subordinazione nei confronti del committente;
- che il committente non richiede al collaboratore l'esclusività della prestazione;
- che le parti riconoscono ed intendono applicare al presente contratto quanto previsto all'art. 26 dell'ipotesi di accordo del Ccnl delle Scuole Private Aninsei sottoscritta in data 22/07/2015 rispettando le norme fissate nell'allegato 6;

Tutto quanto sopra premesso, le parti come descritte ed identificate convengono

1) Le premesse che precedono formano parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituiscono il primo patto.

2) Oggetto e natura dell'incarico.

Il committente conferisce al collaboratore, che accetta, l'incarico di svolgere delle lezioni di insegnamento della lingua inglese agli utenti/studenti iscritti alla scuola; il collaboratore agirà in piena autonomia per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi e della didattica da seguire, trattandosi di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c.

./.

3) Modalità ed esecuzione della prestazione.

- Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa ed operativa escludendo ogni forma di vincolo gerarchico da parte del committente; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dal committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.
- L'attività sarà svolta dal collaboratore in maniera personale con continuità e senza alcun obbligo disciplinare nei confronti del committente e senza l'obbligo di osservare uno specifico orario di lavoro o di sottostare a vincoli di presenza.
- Il committente dà piena facoltà al collaboratore di predisporre un piano didattico in piena autonomia in merito ai contenuti ed agli orari nei quali effettuerà le proprie lezioni impegnandosi a dare divulgazione dello stesso ai propri utenti/iscritti; in particolare il collaboratore determinerà:
 - l'orario, il calendario e l'avvicendamento delle lezioni nonché la programmazione didattica dei corsi affidati;
 - la valutazione periodica e la costante verifica dell'apprendimento dei corsisti (test periodici);
 - la scelta dei sussidi didattici e dei libri di testo;
 - la partecipazione eventuale alle Commissioni di verifica dei progetti, prove di fine corso e/o esami per certificazioni e dare una collaborazione costante per il raggiungimento dei fini percorsi dal committente inerenti i corsi affidati.
- L'impossibilità ad eseguire la prestazione dovrà essere comunicata dal collaboratore al committente immediatamente; ove non sia possibile entro le 24 ore: tuttavia non ricade sul collaboratore alcun obbligo di giustificare le eventuali assenze.

4) Durata del contratto

La durata della presente collaborazione è a tempo determinato:

Data inizio collaborazione: 02/03/2020

Data termine collaborazione: 30/06/2020

Escludendo ogni tacita proroga e comunque entro la data di fine dei corsi come risultante dal contratto di iscrizione dei corsisti.

Il presente contratto si intende sin da ora comunque risolto al verificarsi dell'ultimazione dell'obiettivo corsuale.

Si conviene che il periodo sopra individuato per il conseguimento di ogni obiettivo corsuale sia ragionevolmente congruo.

5) Recesso

- Il collaboratore s'impegna ad eseguire le proprie prestazioni fino al completamento dell'incarico.
- E' consentita al collaboratore la facoltà di recedere liberamente dal rapporto, anche prima della realizzazione degli obiettivi concordati, con comunicazione scritta da inviarsi al committente con almeno 20 giorni di preavviso in modo di consentire a quest'ultimo la sostituzione per il regolare prosieguo dell'attività didattica
- Del pari il committente si riserva il diritto di recesso con revoca dell'incarico al collaboratore da effettuarsi mediante preavviso scritto di almeno 20 giorni, secondo le previsioni degli artt. 1456 e 2237 del Codice Civile.
- Nulla sarà dovuto in conseguenza della risoluzione anticipata della collaborazione, salvo il rimborso delle spese sostenute dal collaboratore ed il compenso relativo al periodo di preavviso, periodo che potrà essere sostituito da una indennità corrispondente.

./.

6) Corrispettivo

● Per l'incarico affidato il committente corrisponderà al collaboratore un corrispettivo non inferiore al minimale previsto dalla tabella retributiva di cui all'art. 18 del vigente Ccnl di categoria Scuole Private Aninsei, **pari ad Euro 14,00/ora lordi**, equivalenti ad Euro 140,00 per ciascun modulo/corso svolto.

● Di seguito elenchiamo una serie di corsi organizzati e gestiti dal collaboratore ai quali ne potranno essere aggiunti altri con il consenso del committente:

- 3 corsi di conversazione in lingua inglese di 30 ore ciascuno

- 6 corsi individuali di lingua inglese di 10 ciascuno

● Il compenso di cui sopra è onnicomprensivo e verrà liquidato in acconti periodici mensili: su di esso saranno applicate le ritenute contributive e fiscali derivante dalle vigenti disposizioni di Legge.

● Il collaboratore dovrà presentare mensilmente al committente il resoconto dell'attività prestata e degli eventuali rimborsi a Lui dovuti

● Quanto al rimborso delle spese sostenute e documentate dal collaboratore, per viaggi, vitto e alloggio, comunque relative a prestazioni rese fuori dal proprio comune di domicilio fiscale o dalla sede del committente dove viene prestata la collaborazione, così come per ogni altra spesa documentata si dovesse rendere necessaria per l'esecuzione del presente contratto, lo stesso spetterà solo se le trasferte e le altre spese siano state preventivamente autorizzate dal committente.

7) Copertura assicurativa, assistenziale e previdenziale.

Le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali sono regolate dalle rispettive normative, dando atto che i lavoratori parasubordinati sono tutelati dalle Leggi in vigore relativamente alla previdenza ed all'assistenza, nonché sugli infortuni sul lavoro, gravidanza, puerperio e ricovero ospedaliero, mentre dal punto di vista fiscale sono trattati alla stessa stregua dei lavoratori subordinati ed iscritti al libro paga e matricola.

8) Misure di sicurezza.

Nei confronti del collaboratore verranno garantite tutte le misure generali di sicurezza previste dalla Legge oltre a quelle specificatamente collegate alla natura della prestazione secondo i dettami del D. Lgs. N. 81/08.

9) Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo contratto si farà riferimento al Ccnl Scuole Private Aninsei applicato dal committente, così come modificato dall'ipotesi di accordo del 22/07/2015, nonché alla normativa legale applicabile.

10) Trattamento dei dati personali.

In relazione ai diritti rispetto al trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 il lavoratore, preso altresì atto della informativa resagli ai sensi dell'art. 13 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003, avendo perfettamente noti i diritti riconosciuti per effetto della specifica normativa in vigore, acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti indicati nell'informativa, autorizzando il committente a trattarli, anche comunicandoli a terzi, in relazione agli adempimenti conseguenti al presente contratto

./.

11) Note generali.

• Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura, si richiamano alle norme del titolo III del codice civile (art. 2222 e segg.) relativo al lavoro autonomo ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

• Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 47 comma 1 lett. c) bis del DPR n.917/86. Il collaboratore dichiara di provvedere tempestivamente all'iscrizione alla gestione previdenziale separata presso l'INPS e di non essere iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria per legge.

• All'atto dell'erogazione dei compensi il committente opererà le ritenute fiscali (Irpef ed addizionali), previdenziali (Inps) e assicurative (Inail) come da disposizioni di legge vigenti.

• Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 633/72. A tal fine il collaboratore dichiara che l'opera in oggetto è resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione a ruoli o elenchi professionali e dichiara altresì di non essere iscritto in alcun albo professionale, ruolo od elenco.

12) Diritti sindacali

Al collaboratore è garantito l'esercizio dei diritti sindacali

13) Foro competente

Il Foro competente in caso di controversie sarà quello di Bologna, rinunciando le parti espressamente fin da ora alla competenza in altra sede.

14) Comunicazione Unilav al Centro per l'Impiego

Il committente si impegna ad inviare al Centro per l'Impiego la comunicazione Unilav inerente la stipula del presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Il presente contratto si compone di n. 4 pagine numerate da 1 a 4 e di n. 14 articoli, numerati dal 1 al 14, tutti letti, approvati e sottoscritti per accettazione

Il Committente Valentine Muzzi
(Do.It snc Scuola di Lingue
Muzzi Valentina)

Il Collaboratore Lana Vukov
(Vukov Lana)